RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 483, CONTENENTE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 42

Ricorso per cassazione. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1° per motivi attinenti alla giurisdizione; 2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza 3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4° per nullita' della sentenza o del procedimento; 5° per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. "Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto". "Art. 361 (Riserva facoltativa, di ricorso contro sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi allo istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. "Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. "La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso".

Versione in vigore dal 15 ottobre 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Estremi	Legge 14 luglio 1950, n. 581
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ratifica-del-decreto-legislativo-5-maggio-1948-n-483-contenente/art-42-ricorso-per-cassazione-sentenze-impugnabili-e-motivi-di-ricorso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it